



TRIBUNALE DI CHIETI

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio, e letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, trattenuto in decisione all'udienza del 23.1.2024, ha emesso il seguente

DECRETO

La proposta di concordato in continuità, formulata dalla Teateservizi s.r.l. in liquidazione, si fonda:

- sul rinnovo del contratto di servizio, per le attività di gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, per altri n. 5 anni, con aumento dell'aggio delle entrate oggetto di riscossione dal 2 al 3,4%;
- sull'interruzione delle attività riferite alla gestione del servizio parcheggi (a raso e in strutture coperte) ed alla prestazione dei servizi cimiteriali;
- sulla ricapitalizzazione da parte del socio unico Comune di Chieti, mediante il conferimento, al momento dell'omologazione del concordato preventivo, di un immobile sito in Chieti in via delle Robinie (e distinto in Catasto al fg. 29 p.lla 4107 sub. 3) del valore stimato di € 1.061.000,00;
- sulla concessione in comodato, da parte del socio unico Comune di Chieti alla Teateservizi s.r.l. in liquidazione, dell'immobile in cui si trova la sede di quest'ultima, con conseguente interruzione del pagamento dei canoni di locazione;
- sulla riorganizzazione industriale e sulla razionalizzazione dei costi di struttura;
- su azioni di riorganizzazione della forza lavoro.

Su tali presupposti la Teateservizi s.r.l. conta di potere soddisfare (entro il 31.12.2028 e con le scadenze meglio indicate nella proposta):

- in via integrale i crediti prededucibili e quelli privilegiati ex art. 2751bis n. 1 c.c.;
- al 66,98% i crediti privilegiati ex art. 2751bis n. 2 c.c.;

- al 25% i crediti privilegiati ex art. 2751bis n. 2 c.c. per la parte del 33,02% degradata a chirografo, ed i crediti privilegiati ex art. 2751bis n. 5 e 5ter c.c. integralmente degradati a chirografo;
- al 25% i crediti privilegiati ex art. 2752 e 2753 c.c., degradati a chirografo, ed i crediti tributari *ab origine* chirografari, oggetto di proposta ex art. 182ter l.f.;
- al 20% gli altri crediti chirografari, ad eccezione di quello vantato dal Comune di Chieti, che verrebbe soddisfatto nella misura del 7,17%.

Il Comune di Chieti, con delibera n. 320 del 22.6.2023, ha dichiarato il suo stato di dissesto ai sensi degli artt. 242 e segg. d. lgs. n. 267/2000.

Con successiva delibera n. 460 del 29.6.2023 il Comune ha deliberato di proseguire il suo rapporto contrattuale con la Teateservizi s.r.l. in liquidazione, alle stesse condizioni del precedente contratto, e con l'impegno ad adeguare l'aggio in base alle previsioni concordatarie una volta approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, e di confermare l'affidamento del servizio sino al 31.12.2028, e comunque sino alla completa esecuzione del concordato.

Il 2.8.2023 è stato sottoscritto il contratto di servizio, con cui le condizioni vigenti sono state prorogate sino al 31.12.2028, e la Giunta comunale ha approvato lo schema di contratto che prevede l'incremento degli aggi dal 2 al 3,4% entro 15 giorni dalla approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

Tanto premesso, e pur avendo il Commissario Giudiziale nella sua relazione segnalato la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, ritiene il Tribunale che l'omologazione debba essere respinta, per ragioni attinenti alla sua legittimità ed alla sua fattibilità. In linea generale va detto che (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 21175 del 24.8.2018) *“In sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica”* e che (Cass. Sez. VI-I Civ., ordinanza n. 4790 del 1.3.2018) *“In tema di concordato preventivo, mentre il sindacato del giudice relativo alla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non*

incompatibilità dello stesso con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, quale realizzabilità in concreto del piano proposto dal debitore, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta sua inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.”

Le parti costituite nel presente giudizio di omologazione, cui si sono opposti il p.m., l’Agenzia delle Entrate, ed il dott. Ruscetta Basilio, hanno lungamente dibattuto sulle seguenti questioni, attinenti alla legittimità della proposta concordataria:

- la compatibilità del conferimento, dal Comune di Chieti alla Teateservizi s.r.l. in liquidazione (che ha registrato perdite per tre esercizi consecutivi), dell’immobile sito in Chieti in via delle Robinie, del valore di oltre un milione di euro, e della concessione in comodato dal Comune di Chieti alla Teateservizi s.r.l. in liquidazione, di altro immobile, che attualmente quest’ultima conduce in locazione, avendolo adibito a sede sociale, con l’art. 14 comma 5 del d. lgs. n. 175/2016; da un lato la società proponente ha segnalato di avere comunicato il suo piano di risanamento alla Corte dei Conti, dall’altro l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, vista la tipologia degli interventi previsti da parte del Comune di Chieti in favore della Teateservizi, sarebbe stato necessario un decreto autorizzativo del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 14 comma 5 ultimo periodo d. lgs. n. 175/2016);
- il rinnovo da parte del Comune di Chieti del contratto di affidamento alla Teateservizi s.r.l. in liquidazione, che è stato oggetto di critiche da parte dell’AGCOM, con parere reso ai sensi dell’art. 21bis l. n. 287/1990, con cui ha evidenziato la *“carenza assoluta di motivazione analitica in relazione alla modalità di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato, e alla mancata elaborazione della relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, nonché la durata sostanzialmente indeterminata dell’affidamento”*; la medesima Autorità Garante si è riservata, in caso di mancata rimozione da parte del Comune di Chieti delle violazioni rilevate, di impugnare in sede giurisdizionale il rinnovo stesso;
- il medesimo rinnovo è stato oggetto di rilievi anche da parte dell’ANAC, sotto il profilo della insussistenza delle condizioni previste dall’art. 14 d. lgs. n. 201/2022, in merito alle modalità di affidamento del servizio.

Ogni decisione su dette questioni, attinenti alla legittimità sia del *soccorso finanziario* sia del rinnovo del contratto di servizio, spetta, ovviamente, alle competenti autorità amministrative e

giurisdizionali amministrative e contabili, mentre questo Tribunale deve limitarsi a valutarle in via incidentale e negli ambiti di cognizione funzionali all'omologazione del concordato preventivo.

Nei limiti appena evidenziati, osserva il collegio che l'avvenuta comunicazione alla Corte dei Conti dei trasferimenti straordinari da parte del Comune di Chieti alla Teateservizi non rimuove i concreti profili di illegittimità dei trasferimenti stessi, in considerazione del fatto che la Teateservizi s.r.l. è in liquidazione.

Il divieto di soccorso finanziario deve infatti essere inteso in senso particolarmente rigoroso nei confronti delle società in stato di liquidazione, che non possono iniziare nuove attività che rientrano nell'oggetto sociale, ma devono risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti ed effettuare i pagamenti dei creditori, ripartendo l'eventuale residuo attivo tra i soci.

Ammettere un soccorso pubblico anche per le società in liquidazione comporterebbe, infatti, oltre alla dissipazione di risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente locale, anche la violazione dei principi civilistici in virtù dei quali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.), poiché anche il socio pubblico Comune di Chieti deve rimanere esposto nei limiti della quota capitale detenuta, non vertendosi nelle ipotesi di cui all'art. 2462 comma 2 c.c.

Appare poi piuttosto concreto il rischio di un annullamento in sede amministrativa del rinnovo del contratto di servizio, visti i significativi rilievi mossi in proposito dall'AGCOM e dall'ANAC, ai quali il Comune di Chieti non risulta avere fornito risposte esaustive.

A tali considerazioni, che già sarebbero più che sufficienti per respingere la richiesta di omologazione sotto il profilo della legittimità e della fattibilità della proposta, se ne aggiunge un'altra di carattere dirimente.

Come si è detto, il Comune di Chieti ha dichiarato il suo stato di dissesto.

Conseguentemente l'Organo Straordinario di Liquidazione è divenuto l'organo competente, ai sensi dell'art. 252 d. lgs. n. 267/2000, a rilevare la massa passiva del comune, ad acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili, per il risanamento dell'ente, anche mediante l'alienazione dei beni patrimoniali.

Ogni determinazione relativa al conferimento dell'immobile sito in Chieti in via delle Robinie, alla concessione dell'altro immobile in comodato, all'aumento dell'aggio, ed al recupero dei crediti vantati dalla Teateservizi nei confronti del comune di Chieti, che costituiscono dei presupposti indispensabili della proposta concordataria, spetta attualmente, quindi, non al Comune di Chieti, bensì all'Organo Straordinario di Liquidazione.

È peraltro evidente che ogni atto gestorio del patrimonio comunale dovrà essere finalizzato al risanamento dell'ente locale (art. 255 comma 9 d. lgs. n. 267/2000), e non a supportare a livello finanziario la proposta concordataria della Teateservizi s.r.l., peraltro in liquidazione.

Il soccorso che, stando alla proposta concordataria, dovrebbe essere fornito dal Comune di Chieti, è infine incompatibile con i vincoli alla gestione del bilancio, stabiliti dall'art. 250 d. lgs. n. 267/2000, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo d. lgs.

Si impone, in conclusione, il diniego dell'omologazione e, vista la domanda in tal senso formulata dal p.m. e dai creditori oppositori, la dichiarazione di fallimento della Teateservizi s.r.l. in liquidazione.

Le spese sostenute dalle parti costituite nel presente giudizio dovranno essere liquidate in sede fallimentare, nelle ordinarie modalità di cui agli artt. 92 e segg. l.f.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di omologazione.

Viste le richieste formulate dal p.m. e dai creditori oppositori che si sono costituiti nel presente giudizio di omologazione, con separata sentenza dichiara il fallimento della Teateservizi s.r.l.

Si comunichi al debitore ed al commissario giudiziale, che ne darà notizia ai creditori.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 l.f.

Chieti, lì 20.2.2024

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco